

R.G./V.G. n. 912/2018



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione Civile

Il Giudice

- letto il piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis L. n. 3/2012 depositato in data 12/12/2018 da **Sorace Luigi** (nato a Taurianova il 2/12/1952 e residente in Cittanova alla via Arcangelo D'Agostino n. 4 – c.f. SRCLGU52T02L063J) e la successiva modifica depositata in data 15/01/2019 in esito ai chiarimenti richiesti dal Giudice con decreto del 29/12/2018;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8/05/2019;
- premesso il decreto reso in data 19/01/2019 con il quale ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L. n. 3/2012 è stata fissata l'udienza di comparizione del debitore ricorrente e dei creditori e contestualmente disposta la, ai sensi del comma 2 della medesima norma, la provvisoria sospensione di ogni procedimento esecutivo in corso in danno del ricorrente;
- preso atto delle risultanze del contraddittorio con i creditori alle udienze del 20/03/2019 e dell'8/05/2019 e, in particolare, dell'assenza di contestazioni sul piano proposto;
- rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dalla dott.ssa Angela Speranza (professionista nominata per le funzioni dell'O.C.C.) cui deve farsi riferimento per la dettagliata esposizione del piano del consumatore;
- ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palmi in ragione del luogo di residenza del ricorrente;
- ritenuto che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” ai sensi della normativa de qua, che non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti di cui alla L. n. 3/2012, che non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- considerato che dalla documentazione in atti emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) L.n. 3/2012 atteso che si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni



assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;

- evidenziato, in tal senso, che il ricorrente non possiede beni immobili, dispone di un reddito mensile netto di circa € 1.750,00, ha debiti complessivi per circa € 215.000,00, è proprietario di due autovetture prive di sostanziale valore di mercato, ha un TFR accantonato di circa € 45.000,00 ed è prossimo al pensionamento;
- considerato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C. non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
- precisato al riguardo che il ricorrente, in esito ai chiarimenti espressamente sollecitati dal Giudice, ha dedotto e documentato che il debito contratto nel 2015 (cioè in una data in cui l'esposizione debitoria si presentava già evidente, così come le ragioni familiari e di salute che hanno cagionato la crisi patrimoniale del nucleo familiare) è solo apparentemente una nuova esposizione atteso che, in realtà, ha costituito la rinnovazione di un finanziamento già in atto del quale è stata rimodulata la tempistica di adempimento;
- osservato che meritevoli di valutazione sono le ragioni del sovraindebitamento per come esposte e dettagliate nel piano;
- considerato che risulta pendente una procedura esecutiva mobiliare per la quale è stata già disposta la sospensione e rispetto alla quale il ricorrente – in esito ai chiarimenti richiesti dal Giudice – ha considerato nel piano gli oneri economici;
- dato atto che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori in prededuzione in misura integrale e nel termine di 18 mesi, dei creditori privilegiati nella misura del 70% in unica soluzione al momento della corresponsione del TFR, dei creditori chirografari nella misura del 30% con pagamento rateale dilazionato in circa 8 anni;
- rilevato che l'istante assolverà a tale impegno destinando a creditori la liquidità rinveniente dal TFR maturato nonché la disponibilità mensile di circa € 475,00 (già detratte le spese per il sostentamento della famiglia);
- preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza;
- considerato che in questo contesto non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi;



- ritenuto, dunque, che il piano può essere omologato, con i conseguenti effetti di cui all'art. 12 ter L. n. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis L. n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da **Sorace Luigi** (nato a Taurianova il 2/12/1952 e residente in Cittanova alla via Arcangelo D'Agostino n. 4 – c.f. SRCLGU52T02L063J) per come modificato in data 15/01/2019.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 12 ter L. n. 3/2012, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Dispone che il presente provvedimento ed il piano del consumatore siano comunicati a cura del professionista nominato ai sensi dell'art. 15 L. n. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata nonché pubblicati sul sito www.tribunale.palmi.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della Cancelleria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Palmi, 10 maggio 2019

Il Giudice
dott. Piero Viola

